

STATUTO

**TRANSPORT SERVICE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CORTINO TE FRAZIONE CUNETTA
SNC

Numero REA: TE - 170303

Codice fiscale: 01994490678

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-08-2017 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" - REPERTORIO N. 50.092 - RACCOLTA N. 21.054

STATUTO

TITOLO I N

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di Cortino la Società cooperativa sociale denominata "TRANSPORT SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE a r.l.".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata dalla data di costituzione sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento deliberati dall'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

Scopo della cooperativa è perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività produttive di tipo commerciale, artigianale, agricolo, industriale e nei servizi, commissionati anche da Enti pubblici o mediante la partecipazione a gare di appalto e/o di concessione; il tutto finalizzato all'inserimento occupazionale di persone svantaggiate ed ispirate ai principi della mutualità, ai sensi degli articoli 1, lett. b) e art. 4 della Legge n. 381/1991 e articolo 2, comma 2°, lettera b) Legge Regione Abruzzo 12 novembre 2004 n. 38.

A norma della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Ai fini di cui sopra la Cooperativa intende svolgere le seguenti attività:

1) Effettuare servizi di facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici e diversi;

	2) Svolgere attività di gestione di magazzini di ogni tipo, di deposito e custodia merci, di imballaggi, confezionamenti, etichettature, trasporti e distribuzione;	
	3) Svolgere attività di trasporto merci in conto terzi: autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, escavatori e simili;	
	4) provvedere all'esecuzione di operazioni di carico, scarico e distribuzione per tutte le operazioni attinenti l'esercizio di trasporto, curandone, a richiesta degli interessati, l'assistenza tecnico-amministrativa;	
	5) Svolgere attività preliminari e complementari al trasporto-merci conto terzi: rimozione forzata di veicoli a mezzo carri attrezzi, guardianaggio e simili;	
	6) Svolgere attività preliminari e complementari al facchinaggio: insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, compreso rifacimento e preparazione pancali;	
	7) Svolgere attività di trasporto persone: vetturini, tassisti, autonoleggiatori e simili; trasporto e assistenza scolastica;	
	8) esercitare attività di autonoleggio di automezzi con conducente o senza;	
	9) Svolgere attività di pulizie, sia generali che speciali, di magazzini e piazzali, locali in genere, compreso rifacimento letti, vetrate, mezzi di trasporti di qualunque tipo e genere,	

	compreso autolavaggio, strade fognature e tubazioni, impianti,
	macchinari e attrezzature; offrire servizi di netturbini,
	spazzacamini e simili, disinfezione, derattizzazione, de-
	piccionamento, lavacassonetti;
	10) assumere, da Enti pubblici e privati, la gestione di ser-
	vizi di pulizia in genere, quali ad esempio la raccolta di
	carta straccia, svuotamento cestini spazzatura, lavaggio e di-
	sinfezione servizi igienici e locali anche pubblici, spolvero
	e pulizia arredi, pulizia spiaggia;
	11) gestire servizi quali: pulitura cunette, decespugliazione
	e manutenzione stradale (ivi compreso lo sgombero neve, fango
	e simili), servizi di potatura piante, manutenzione verde pub-
	blico e privato;
	12) provvedere ai piccoli lavori edili quali raccolta e tra-
	sporto di materiale inerte, realizzazione, manutenzione, puli-
	zia e dismissione di cantieri;
	13) provvedere ai piccoli lavori per imprese e privati quali
	sgombero di cantine, pulizia straordinaria, piccola manuten-
	zione di fabbricati e strutture in genere;
	14) gestire servizi alle imprese quali attività di volantinag-
	gio, pubblicità e manifestazioni promozionali in genere;
	15) l'attività di grafica in genere;
	16) piccoli servizi generali di pronto intervento (elettrici-
	sta, falegname, idraulico, meccanico, muratore, giardiniere);
	17) prestare servizi ed attività di promozione turistica;

	18) trasportare anziani, disabili, di trasporti scolastici,
	ecc.;
	19) gestire mense in genere e confezioni di pasti;
	20) prestare servizi per enti pubblici in genere (scuole, bi-
	blioteche, comuni, ecc.);
	21) dare informazioni ai cittadini con l'ausilio di professio-
	ni all'uopo abilitati (tipo: consulenza, informazione, svolgi-
	mento pratiche, ecc.);
	22) fare corsi, come anche corsi sulla sicurezza, tipo HACCP
	ed altro;
	23) prestare servizi, svolti con persona non armata, da guar-
	diania, portierato e reception (controllo di afflusso e de-
	flusso presso discoteche, disco-bar, concerti, feste private,
	supermercati, centri commerciali e manifestazioni sportive)
	anche utilizzando impianti video a circuito chiuso, primo soc-
	corso, steward, servizio antincendio, imbustamento (accoglien-
	za clienti), la gestione organizzata per conto di terzi di
	parcheggi, posteggi e aree di servizio;
	24) servizio hostess per fiere;
	25) attività di agenzia di affari in generale;
	26) import-export in generale di prodotti alimentari e non;
	27) inserimento dati, segretariato, domiciliazione corrispon-
	denza ordinaria, posta on-line, per aziende pubbliche e priva-
	te.
	La società potrà inoltre avvalersi dell'ausilio di alcuni soci

cui affidare specifici compiti nel campo direzionale, promozionale, tecnico, amministrativo, i quali, in tal caso, assumeranno con la società un rapporto di lavoro subordinato.

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, la società potrà compiere qualunque attività connessa, affine e collaterale a quelle sopra elencate, potrà compiere tutte le azioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali, avvalendosi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge, regionali e nazionali, e con espressa esclusione dell'esercizio delle suddette attività nei confronti del pubblico e delle attività che implicino erogazione di credito al consumo o locazione finanziaria e comunque nel pieno rispetto delle leggi vigenti.

Per lo svolgimento della propria attività, la Cooperativa può dotarsi di tutte le attrezzature, macchine, mobili ed immobili utili e necessari. A tale scopo potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili e necessarie dagli organi sociali per il migliore perseguimento dello scopo sociale.

Può anche stipulare accordi, contratti convenzioni o realizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati che possono facilitare l'esercizio dell'attività sociale.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

La Cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo

	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenzia-
	mento aziendale.
	La Cooperativa può altresì assumere interessenze e participa-
	zioni in altre cooperative, società o imprese di qualunque na-
	tura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio sia
	in Italia che all'estero, rilasciare fideiussioni e altre ga-
	ranzie in genere (finanziarie o reali) a terzi.
	La Società Cooperativa, inoltre, potrà:
	- partecipare a gare d'appalto sia con Enti pubblici sia con
	privati;
	- stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati;
	- costituire ed essere socia di società per azioni ed a re-
	sponsabilità limitata ai fini del conseguimento degli scopi
	sociali della cooperativa;
	- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-
	strutturazione o il potenziamento aziendale;
	- costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi
	dell'art. 2545-septies c.c.;
	- dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economi-
	ci, consortili e fidejussori diretti a consolidare, sviluppare
	ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
	- concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra
	garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento
	del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce,
	nonché a favore di altre cooperative;

	- ricevere prestiti da soci finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale secondo i criteri e i limiti fissati dal-	
	la legge e dai regolamenti interni redatti dal Consiglio di	
	amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei soci, con le	
	maggioranze previste per le assemblee straordinarie;	
	- contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed opera-	
	re con i medesimi;	
	- svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle so-	
	pra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tut-	
	te le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobilia-	
	re, industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili	
	alla realizzazione dello scopo sociale.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori e soci volontari)	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che	
	sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali e che sono in possesso dei requisiti professionali ri-	
	chiesti per l'esercizio delle attività di cui all'art. 4. Non	
	possono essere soci cooperatori gli interdetti, gli inabilita-	
	ti, i falliti non riabilitati e in nessun caso possono essere	
	soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od af-	
	fini, o partecipano a società che, secondo la valutazione	

dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta,	
in effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente, e-	
sclusivamente per fini di solidarietà.	
I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del li-	
bro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del nu-	
mero complessivo dei soci.	
Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civi-	
le, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
articolo.	
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
operatori.	
In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in	
grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
le, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo Amministra-	
tivo al momento dell'ammissione.	
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
bilancio e non può rappresentare altri soci.	
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	

	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non go-
	dono dei diritti di cui all'art. 2467, comma 2 e 3, del Codice
	Civile.
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-
	le può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risar-
	cimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il re-
	cesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al
	rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11
	del presente statuto:
	a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la
	compagine societaria;
	b) il mancato adeguamento agli standard produttivi.
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo ammi-
	nistrativo anche prima della scadenza del periodo di formazio-
	ne (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenen-
	te alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di
	recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai preceden-
	ti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci
	di cui all'art. 5 del presente statuto.
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore de-

	ve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei	
	soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Or-	
	gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se	
	trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né su-	
	periore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del	
	presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del Codice Ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi	

	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere
	le seguenti informazioni:
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e
	la sede legale;
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la
	domanda;
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico
	e con l'attività economica svolta.
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-
	teressato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul
	libro dei soci.
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, mo-
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione
	e comunicarla agli interessati.
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di de-
	cadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del dinie-
	go, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la qua-
	le delibera sulle domande non accolte, se non appositamente
	convocata, in occasione della successiva convocazione.
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle deter-

minazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo
statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati
dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso
delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in
sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo am-
ministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e
delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci
è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-
lio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comu-
nicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Coope-
rativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,
se il socio è persona fisica;

2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-
dazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata in forma scritta alla Società.

L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che impediscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunica-

	zione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla	
	decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e	
	seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena	
	di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo rac-	
	comandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunica-	
	zione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui liqui-	
	dazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al	
	socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato e rivalutato.	

	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni
	dall'approvazione del bilancio stesso.
	Per la frazione di quota eventualmente assegnata al socio ai
	sensi dell'art. 2545- quinquies e 2545-sexies la liquidazione,
	unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in
	più rate entro il termine massimo di anni 5 (cinque).
	Art. 14 (Morte del socio)
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote inte-
	ramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con
	le modalità di cui al precedente art. 13.
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di
	spettanza, dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio o altra
	idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi dirit-
	to.
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi
	dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che
	li rappresenterà di fronte alla Società.
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi
	2 e 3 del Codice Civile.
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Socie-
	tà subentrano nella partecipazione del socio deceduto, previa

	deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i re-
	quisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente
	art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi
	dell'art. 13.
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rap-
	presentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa
	svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa
	di morte e la Società consenta la divisione. La Società espri-
	me il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art.
	7.
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi
	dell'art. 13.
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-
	sponsabilità dei soci cessati).
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,
	ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operati-
	vo.
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b),

	c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed
	al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal rego-
	lamento.
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim-
	borso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-
	nite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice
	Civile.
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto
	effetto.
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili
	verso la Società gli eredi del socio defunto.
	TITOLO IV
	SOCI SOVVENTORI
	Art. 16 (Soci sovventori)
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci
	sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n.

59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

a) l'importo complessivo dell'emissione;	
b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
c) il termine minimo di durata del conferimento;	
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;	
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.	
I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.	
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.	
Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	

	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba proce-
	dere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra
	questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini
	dell'emissione dei titoli.
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile,
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito
	dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del
	precedente articolo.
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernen-
	ti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità
	previste per i soci cooperatori.
	TITOLO V
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
	Art. 21 (Elementi costitutivi)
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
	- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresen-
	tati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai
	limiti di legge;

	- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti
	nel Fondo per il potenziamento aziendale;
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di
	cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci
	deceduti;
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-
	me versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
	d) dalla riserva straordinaria;
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-
	sta per legge o per statuto.
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statu-
	to, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere
	ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto
	dello scioglimento della Società.
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-
	lontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza
	l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con
	lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al po-
	tenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfir-
	mate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e
	salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichia-

	razioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
	vimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dal-	
	la chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoot-	
	tanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato,	
	oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla strut-	
	tura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo ammi-	
	nistrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	

	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-	
	ne degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al	
	30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio	
	1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra	
	i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	solli soci finanziatori nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	

	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni	
	caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità de-	
	gli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
	socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 26 (Assemblea)	
	Le assemblee sono convocate presso la sede sociale. Possono	
	essere convocate anche altrove, purché in Italia e purché il	
	diverso luogo di convocazione non comporti difficoltà oggettive.	

	ve di partecipazione di soci.	
	Fino a che la società non farà ricorso al capitale di rischio	
	e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento al-	
	meno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo	
	potrà scegliere che l'avviso di convocazione dell'assemblea	
	possa avvenire come segue:	
	a) Lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel	
	libro dei soci a mezzo di servizi postali od equipollenti for-	
	niti di avviso di ricevimento;	
	b) Lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che	
	dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per	
	ricevuta, con apposta la data del ricevimento;	
	c) Messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto	
	da tutti i soggetti sopra indicati almeno 8 giorni prima della	
	data fissata per l'assemblea.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando ad essa parte-	
	cipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Ammini-	
	stratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e	
	nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sov-	
	ventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al pre-	

	cedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferi-
	menti;
	3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente
	del Collegio sindacale;
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-
	ministratori ed ai Sindaci;
	6) approva i regolamenti interni;
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto
	costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei so-
	ci;
	8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei
	Sindaci;
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli ar-
	gomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua appro-
	vazione.
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente
	punto 8 deve essere redatto da un notaio.
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-
	cati all'art. 26.
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la

trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

	Ciascun socio persona fisica o giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del Codice Civile.
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 (due) soci.
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

In entrambi i casi gli amministratori durano in carica fino a revoca.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381

del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,

gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 37 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se no-

	minati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori genera-
	li, institori e procuratori speciali.
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice-presidente.
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita deli-
	bera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammi-
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme
	legislative vigenti al riguardo.
	Art. 38 (Collegio sindacale)
	Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477
	C.C., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.
	Il collegio sindacale si compone anche di tre membri effettivi
	e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è no-
	minato dai soci, in occasione della nomina dello stesso colle-
	gio.
	Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devo-
	no essere revisori contabili iscritti nel registro istituito
	presso il Ministero di Giustizia.
	I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per
	tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di
	approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della
	carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha
	effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.
	I sindaci sono rieleggibili.

	Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della	
	nomina per l'intero periodo della durata del loro ufficio.	
	L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli arti-	
	coli 2403 e 2403-bis C.C., ed esercita il controllo contabile	
	sulla società salvo diverse disposizioni di legge.	
	Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e	
	2408 primo comma C.C.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sin-	
	dacale e sottoscritto dagli intervenuti, le deliberazioni del	
	collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta	
	dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscri-	
	vere a verbale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del co-	
	mitato esecutivo se esistente.	
	La revisione legale dei conti può essere esercitata, a discre-	
	zione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge,	
	dall'organo di controllo, anche monocratico; in quest'ultimo	
	caso i componenti l'organo di controllo devono essere scelti	
	tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito	
	presso il Ministero della Giustizia.	
	Il compenso del revisore e/o della società di revisione legale	
	viene fissato dai soci all'atto della nomina e per l'intera	
	durata del mandato.	

Quando non è obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2543 C.C., il controllo della Cooperativa può essere esercitato da un Revisore. Il mandato ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione dell'ultimo bilancio del triennio.

Il Revisore svolge il controllo contabile e di gestione secondo le funzioni e le modalità di cui agli artt. 2409 ter e 2409 septies C.C. e 2397 2409 bis C.C.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della doman-

	da di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'ac-
	cettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco
	o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla
	clausola di cui al comma precedente.
	Art. 40 (Arbitri e procedimento)
	Gli Arbitri sono in numero di:
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro
	5.000,00 (cinquemila/00); ai fini della determinazione del va-
	lore della controversia si tiene conto della domanda di arbi-
	trato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del
	Codice di Procedura Civile;
	b) tre, per le altre controversie.
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di setto-
	re e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Came-
	ra di Commercio dove è ubicata la sede della Società.
	In difetto di designazione, gli Arbitri sono nominati dal Pre-
	sidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede
	legale della Società.
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra
	soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto dispo-
	sto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto
	dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzio-

	ne dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.
	Art. 41 (Esecuzione della decisione)
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.
	TITOLO VIII
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
	Art. 42 (Scioglimento anticipato)
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina-

rà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 28.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono

41 di 42

Certifico io sottoscritto, Dott. **Franco CAMPITELLI**, Notaio
in Giulianova, iscritto nel distretto notarile di Teramo e
Pescara, che la presente copia su supporto informatico è
conforme all'originale nei miei atti con gli annessi
allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs.
7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Giulianova, li ventotto luglio
duemiladiciassette nel mio studio in via Quarnaro n. 20.
Firmato digitalmente: Franco CAMPITELLI Notaio